

<b>I punti fondamentali sulle rivalutazioni di beni d'impresa in bilancio</b>	
<b>a cura di Alessandra Caputo e Gian Paolo Tosoni</b>	
<b>Ambito di applicazione</b>	Le società che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali possono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2426 del Codice Civile rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni iscritti in bilancio alla data del 31/12/2017, con la sola esclusione dei beni immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa ed è altresì escluso l'avviamento.
<b>L'imposta sostitutiva</b>	La rivalutazione va eseguita nel bilancio o nel rendiconto dell'anno 2018. I maggiori valori per effetto della rivalutazione sono riconosciuti, ai fini fiscali, con il versamento, in un'unica rata ed entro la scadenza per il versamento del saldo delle imposte per l'anno di rivalutazione (30/06/2019) una imposta sostitutiva pari al 16% per i beni ammortizzabili e 12% per quelli non ammortizzabili. E' ammessa la compensazione.
<b>I metodi</b>	La rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nell'inventario e nella nota integrativa. La rivalutazione dei valori può essere eseguita con tre diversi metodi: rivalutando sia il costo storico che i fondi di ammortamento; rivalutando solo il costo storico; riducendo i fondi ammortamento per la quota corrispondente al saldo di rivalutazione. Per i diversi beni della categoria omogenea possono essere utilizzati anche metodi di rivalutazione differenti.
<b>Il saldo attivo</b>	Possibile affrancare, in tutto o in parte il saldo attivo di rivalutazione versando una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'Irap e di eventuali addizionali nella misura del 10% (agevolati i contribuenti in contabilità semplificata per i quali la riserva di rivalutazione non si genera). Il saldo attivo è iscritto in bilancio in contropartita della rivalutazione per un importo corrispondente al maggior valore dei beni al netto dell'imposta sostitutiva e deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla legge in esame, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.
<b>Cessione dei beni</b>	In caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o di consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quello di inizio del quarto esercizio successivo a quello in cui è effettuata la rivalutazione, ai fini della determinazione di plus/minusvalenze non si tiene conto del valore rivalutato.